

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--

Rep. n. 33/A -----

Concessione demaniale n. ARO/O/32/2011 del 5 DIC 2011 -----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Arona alla ditta **SAINI Sandro**, tipologia di concessione: **BOA PER ORMEGGIO UNITA' DI NAVIGAZIONE – attività d'uso: PRIVATE DA DIPORTO** - identificativo n. 615.-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26.01.2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----
- richiamata la deliberazione n.2 del 26.01.2011 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone;-----
- richiamata la concessione demaniale, Rep.1958 del 20.12.2007, con la quale il Comune di Arona autorizzava il Sig. Saini Sandro a mantenere posizionata n.1 boa d'ormeggio nelle acque prospicienti il mappale 36/37 foglio 7 del comune di Arona (boa identificata con la sigla 615), fino al 31.12.2009;-----
- vista l'istanza Prot.31144 del 26.08.2009 dello Sportello Decentrato presso il co-

mune di Arona, con la quale il Sig. Saini Sandro chiedeva il rinnovo della concessione demaniale in scadenza;-----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327;-----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.6.1949 n. 631;-----

- vista la l.r. n.2/2008 e s.m.i.;-----

- visto il Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----

- visto il "Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al Demanio della Navigazione Interna Piemontese presenti sul territorio del Comune di Arona" adottato dal Comune di Arona con deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 26.04.2006 ed approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.9-3214 del 26.06.2006;-----

- vista la determinazione S20/483/2009 del 21.12.2009 con la quale lo Sportello Decentrato presso il comune di Arona della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, ha disposto il rinnovo delle concessioni demaniali scadute in favore dei concessionari di cui all'elenco allegato alla determinazione stessa, tra cui il Sig. Saini.-----

- vista la "comunicazione delle caratteristiche dell'unità nautica ormeggiata", Prot. 12945 del 29.03.2011 dello Sportello Decentrato presso il comune di Arona, con la quale il concessionario ha dichiarato le caratteristiche (lunghezza, larghezza, targa, propulsione, ecc.) dell'imbarcazione ormeggiata;-----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n.3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

- vista la deliberazione n.19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n.13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n.2 del 17.01.2008 e s.m.i., a:-----

SAINI Sandro, nato a Bologna il 15.11.1938, residente a Arona (NO) via Sempione 43 (c.f: SNA SDR 38S15 A944N), di mantenere posizionata n.1 boa d'ormeggio (identificata con la sigla **615**), nelle acque del Lago Maggiore (posizione meglio indicata nell'allegata planimetria; area prospiciente il foglio n.7, particella n.36-37 del comune di Arona), al di fuori delle zone portuali, per un periodo di **anni 9** a decorrere dal 1.01.2010, per la seguente attività d'uso: **private da diporto**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:-----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2018**.-----

Art. 2 - Il canone di concessione ordinario per l'anno 2010 è stato determinato in **€ 150,00**, ai sensi della D.G.R. 58-12705 del 30.11.2009, ed e' stato interamente versato dal concessionario in data 23.02.2010, a mezzo di bollettino postale intestato al Comune di Arona; detto canone risulta quantificato in base all'area, in acqua, occupata dall'unità di navigazione (art.15, comma 1, lett. a) del regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i.). In caso di sostituzione del natante ormeggiato alla boa oggetto di concessione, il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità Demaniale concedente le caratteristiche della nuova unità nautica.

L'eventuale aggiornamento del canone dovuto, a seguito delle mutate caratteristiche dell'imbarcazione, decorrerà dall'annualità successiva a quella in cui è avvenuta la sostituzione.

I canoni successivi alla prima annualità dovranno comunque essere rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (FOI), ai sensi del comma 8, dell'art.8 della legge regionale n.2 del 17.01.2008 e s.m.i. e del Regolamento regionale 28 luglio 2009 n.13/R;

Il concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite Tesoreria e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'autorità demaniale competente. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità di canone.

Art. 3 – Ai sensi della deliberazione n.19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese.

Art. 4 – La boa risulta essere già posizionata ai sensi della precedente concessione demaniale.

Art. 5 – L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare nel tempo,

la localizzazione del manufatto oggetto di concessione.-----

Art. 6 – Il concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----

Art. 7 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

Art. 8 – Il concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del concessionario.-----

Art. 9 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del concessionario:-----

- per il mancato pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.---

Art. 10 - Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli

obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del concessionario.

Art. 11 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.

Art. 12 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Art. 13 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso.

Art. 14 - Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.

Art. 15 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.

Art. 16 - Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal

caso il concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.-----

Art. 17 – Scaduta la concessione il concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-

Art. 18 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n.2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-----

- 5 DIC 2011


Lesà lì,.....



Il Responsabile
dell'Ufficio Associato

Il sottoscritto SAINI Sandro (c.f.: SNA SDR 38S15 A944N), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone ed obbligo comunicazione sostituzione natante), 5 (modifica posizione boa), 6 (obbligo di manutenzione), 7 (divieto di subconcessione), 8 (divieto di compiere innovazioni), 9 (decadenza del concessionario), 10 (responsabilità' del concessionario), 11 (responsabilità' giudiziale), 12 (variazioni per pubblico interesse), 13 (spese atto), 15 (efficacia della concessione), 16 (rinnovo della concessione), 17 (restituzione del bene).

Firma il 10-1-2012



geom. germano geom. giulio

PLANIMETRIA GENERALE



28021 borgomanero(no)-via arona,37- ☎ (0322) 81.556

DIS N	DATA	MODIFICATO	SCALA	DIS
1	3 / 5 / 86		1 : 1500	

COMUNE di ARONA

FOGLIO 7

MAPPALI 36-37



REGIONE PIEMONTE
 Determinazione Dirigenziale del
 Settore Navigazione Interna e Mercati numero... 84... in
 data: 16-2-99

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 Ing. Piero PAIS

Paais

STRALCIO DI MAPPA CATATASTALE in Scala: 1/..... con individuato e quotato il bene argomento della richiesta concessione

LAGO: <u>MAGGIORE</u>porto
COMUNE di <u>ARONA</u>	
INDIVIDUAZIONE CATATASTALE (N.C.T.)	Foglio: <u>7</u> Particella: <u>36/37</u>



